

**Requisiti e condizioni per l'accesso alla VIII salvaguardia
(art. 1, commi da 212 a 221 , della Legge 232/2016)**

Gli interessati	I requisiti	A chi la domanda
Mobilità (11.000 soggetti)		
<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n° 233/1991, o ai sensi dell'art. 3 del DL n° 299/1994 , a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011; • Lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione speciale previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale , anche in mancanza dei predetti accordi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perfezionamento del requisito in vigore ante Riforma Fornero entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile a prescindere dalla data di decorrenza della pensione; • Se cessati entro il 31 dicembre 2014, anche mediante il versamento di contributi volontari. Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma: 	<p>INPS Entro il 2 marzo 2017</p>
Prosecutori Volontari (9.200 soggetti)		
<p>a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato</p>	<p>Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2019</u> (comprensiva della finestra mobile).</p>	<p>INPS Entro il 2 marzo 2017</p>

Prosecutori Volontari (1.200 soggetti)

<p>b. Lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, ancorché' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>	<p align="center">Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2018</u> (comprensiva della finestra mobile).</p>	<p align="center">INPS Entro il 2 marzo 2017</p>
--	--	--

Cessati dal Servizio (7.800 soggetti)

<p>a) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato</p> <p>b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>	<p align="center">Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2019</u> (comprensiva della finestra mobile)</p>	<p align="center">Direzione Territoriale del Lavoro entro 2 marzo 2017</p>
--	---	---

Tempo determinato (800 soggetti)

<p>Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.</p>	<p align="center">Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2018</u> (comprensiva della finestra mobile)</p>	<p align="center">Direzione Territoriale del Lavoro entro 2 marzo 2017</p>
---	---	---

Congedi per handicap (700 soggetti)

<p>Lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione di che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave</p>	<p align="center">Decorrenza della pensione <u>entro il 6.1.2019</u> (comprensiva della finestra mobile)</p>	<p align="center">Direzione Territoriale del Lavoro entro 2 marzo 2017</p>
---	---	---